

sistema attuale, in forza della quale debba seguire una diminuzione, ne è questo il momento opportuno. Io non capisco come tale proposta potrebbe trovar luogo all'articolo 21, dove si parla solo del modo col quale i comuni possono ripartire questo canone. Qui si tratta di cosa assolutamente distinta; si stabilisce cioè il principio del canone, mentre all'articolo 21 si stabilisce come i comuni possano ripartirlo: quindi egli è appunto a quest'articolo 3 che bisogna stabilire il principio e la quota del riparto. Se l'onorevole deputato Sineo intende proporre una modificazione, può proporla sin d'ora, perchè all'articolo 21 si tratta di tutt'altra cosa.

SINEO. Farò osservare che la proposta che intendo fare non è che la naturale conseguenza dell'intelligenza presa innanzi.

Non altrimenti si adottò la proposta sospensiva dell'onorevole relatore se non coll'intelligenza, da nessuno contrastata, che si riserverebbero all'articolo 21 le modificazioni che possono essere conseguenza di quest'articolo. Se la Camera persiste in questa risoluzione, io non ho più niente da aggiungere; non era che un'avvertenza che io le sottoponeva.

PRESIDENTE. Dunque insiste nella proposta sospensiva?

SINEO. Credo che la Camera abbia già deciso.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La Camera non ha emesso alcun voto a questo riguardo, e parmi che basti leggere l'articolo 21 onde riconoscere che non si può logicamente modificare in esso il riparto, mentre in esso si conferisce semplicemente ai comuni una facoltà di riparto interno, ma non si tratta di concedere loro mezzo alcuno che possa avere influenza sul riparto complessivo. Il riparto complessivo è stabilito all'articolo 3.

Io non contesto al deputato Sineo la facoltà di chiedere a questo luogo una modificazione; anzi l'ammetto, e ripeto che logicamente questa modificazione non potrebbe introdursi nell'articolo 21.

PRESIDENTE. Siccome tuttavia il deputato Sineo ha fatto la proposta sospensiva sulla deduzione portata da quest'articolo, la porrò perciò ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Metterò quindi ai voti l'articolo 3. Lo rileggerò. (*Vedi sopra*)

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Propongo, a vece del 10 per cento, il 15 per cento. Questa proposta è la conseguenza della risoluzione che desidero la Camera adottare, esimendo i produttori, cioè i proprietari dei vigneti e i coloni, dall'imposta della foglietta.

Io credo, come ho detto da principio, che questo non può portare che una lieve differenza nell'ammontare totale dell'imposta, perchè non scemerà che di poco la vendita fatta al minuto dai rivenditori, i quali continuano ad essere soggetti al diritto della foglietta.

Perciò io, nell'ipotesi che realmente questa concorrenza dei proprietari nella vendita al minuto debba produrre qualche diminuzione a danno dei rivenditori, propongo l'aggiunta del 5 per cento alla deduzione già proposta dalla Commissione; e tanto più volentieri la propongo, in quanto che da un lato credo che questo debba essere sufficiente per far fronte alla piccola differenza che potrà occorrere nel prodotto totale della foglietta, e dall'altro lato poi si tratta sempre di migliorare la condizione dei contribuenti, che siamo sempre in tempo di aggravare.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi duole di dovermi opporre a questa proposta; ma se una diminuzione del 5 per cento pare poca cosa quando se ne ragiona per incidente, ove poi si traduca in calcoli ha qualche gravità.

La diminuzione del 5 per cento porterebbe una diminuzione di rendita di quasi 400,000 lire, e sicuramente non siamo in condizioni per cui 400,000 lire possano trascurarsi. Io prego quindi la Camera, giacchè siamo costretti a votare non solo questa legge d'imposta, ma a votarne ancora delle altre, a non volere accogliere una proposta che aggraverebbe di tanto le condizioni delle finanze.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta del deputato Sineo, la quale consiste nel modificare l'articolo 3 in questo senso: invece di dire *sotto deduzione però del 10 per cento*, sostituirvi *sotto deduzione del 15 per cento* in riguardo alla abolita gabella del corame e delle pelli.

(Non è approvata.)

La parola spetta al deputato Robecchi.

ROBECCHI. Mi permetta la Camera che io torni a dare un ultimo assalto al sistema di protezione per vedere se mai mi riuscisse di abatterlo. Io non rimetterò in campo le ragioni che si sono già adottate su questo argomento, tuttochè, a quello che mi pare, nè il signor ministro, nè l'onorevole relatore le abbiano trionfalmente combattute. Ne aggiungerò alcune altre. Il signor ministro ha non una, ma due, ma tre, ma quattro, ma cinque volte confessato che il sistema della protezione è contrario alla scienza, che è molto, ma molto migliore il suo progetto, e intanto dice di accettare il progetto della Commissione in quanto che lo crede di più facile applicazione. Ed è questo appunto che io niego. Io ho già notato che la ripartizione, per istudio, per cura, per zelo che ci si metta, non potrà a meno di riuscire arbitraria, per la gran ragione, tacendo tutte le altre, che la tassa è fissa, e la consumazione è mutabile.

Ora io domando: nel caso che un comune venga tassato di più, nel caso che ad un comune sia attribuita una consumazione maggiore della vera, come farà il comune stesso a rimborsarsi del canone che è obbligato a pagare alle finanze? Supplirà esso coi suoi redditi o con altre imposte? Ma in questo caso è evidente che noi cangiamo la natura della legge. Obbligherà gli esercenti ad accettare quest'imposta maggiore? Ma oltredichè gli esercenti possono rifiutarsi a ciò, supposto anche che la accettassero, ne varrebbe per conseguenza che sarebbero obbligati a vendere il vino a maggior prezzo che non nei comuni circonvicini; il che varrebbe a dire che gli esercenti non venderebbero più vino. Questo inconveniente si appalesa ancora maggiore quando si tratti di affrancamento.

Suppongasì che il paese A, a mo' d'esempio, sia fortunato abbastanza per aver redditi da emanciparsi da quest'imposta e possa quindi vendere il vino a buon mercato; in questo caso non è egli naturale che i consumatori del paese vicino, che non hanno l'eguale fortuna, vengano in questo a provvedersi del vino? E come si ovvierebbe a questo inconveniente? Si ovvierebbe stabilendo tante linee gabellarie quanti sono i comuni i quali si trovano in caso di affrancarsi dal canone. Ma ammettiamo che per somma fortuna la ripartizione riesca, se non giusta, almeno non molto iniqua (supposizione che, come ho già detto, non posso ammettere), accanto a questa supposizione è lecito farne altre; supponiamo, per esempio, che per una eventualità qualsiasi il commercio si sposti, e i consumatori vengano sviati da un dato comune, e che gli esercenti non possano smaltire i 20 o